


## Nuovi soggetti tenuti all'invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria

di , Francesco Burzacchi

Pubblicato il 26 settembre 2016

si estende la platea dei soggetti che sono coinvolti nel recente adempimento della comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria delle prestazioni rese in ambito sanitario: riassumiamo chi sono i nuovi soggetti che dovranno inviare i dati relativi al periodo d'imposta 2016



Aggiornamento 2019: [altri Professionisti obbligati](#)

[dal 2020](#)

\*\*\*

Si estende la platea dei soggetti che con decorrenza 1 gennaio 2016 saranno coinvolti nel recente adempimento di comunicare le prestazioni rese in ambito sanitario al Sistema Tessera Sanitaria (STS).

Ricordiamo che già dall'1 gennaio 2015, al fine di mettere a disposizione dei contribuenti i modelli dichiarativi 730/UNICO precompilati, il D.lgs. n. 175/2014 ha previsto per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie, l'invio al STS dei dati delle prestazioni sanitarie rese a privati.

Ricordiamo anche come questo adempimento abbia acceso non poche polemiche tra gli stessi soggetti che erogano prestazioni sanitarie e l'Amministrazione in quanto, al fine di agevolare il progetto di mettere a disposizione di milioni di Italiani i modelli 730/UNICO precompilati, di cui l'Amministrazione si è attribuita tutti i meriti, si va ad aggiungere un ennesimo adempimento alla già lunga fila degli obblighi in ambito fiscale.

Veniamo, pertanto, al nocciolo della questione e scopriamo che due sono i recenti Decreti Ministeriali che ampliano la platea dei soggetti coinvolti.

Il primo D.M. è quello del 2 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2016, concernente le modalità di trasmissione delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1 gennaio 2016, per le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari anche non accreditate al SSN.

Le strutture sanitarie autorizzate all'erogazione dei servizi sanitari anche non accreditate al SSN che, erano tra i soggetti non obbligati all'invio delle prestazioni sanitarie per l'anno 2015 ma che ai sensi dell'articolo 1, comma 949, lettera a), Finanziaria 2016, lo sono diventate per il 2016, dovranno provvedere ad accreditarsi al STS entro il 30 settembre 2016: infatti, nell'allegato A del citato Decreto sono specificati i dati richiesti dalla procedura e l'iter di controllo per l'acquisizione delle credenziali.

[blox\_button text="Questo approfondimento è tratto dalla nostra circolare settimanale" link="https://www.commercialistatelematico.com/ecommerce/circolari-settimanali.html" target="\_self" button\_type="btn-default" icon="" size="btn-md" /]

Il secondo D.M. è quello del 1 settembre 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 il 13 settembre 2016 che ha introdotto l'obbligo di invio dei dati concernenti le prestazioni sanitarie rese ai privati ad opera della seguente platea di soggetti:

- esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del D.lgs. n. 114/98 che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'articolo 5, D.L. n. 223/2006, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della Salute del 15 luglio 2004; (parafarmacie);
- iscritti agli Albi professionali degli Psicologi, di cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- iscritti agli Albi professionali degli Infermieri, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
- iscritti agli Albi professionali delle Ostetriche/i, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
- iscritti agli Albi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

- iscritti all'Albo dei Veterinari. L'invio riguarda i dati relativi alle spese veterinarie sostenute da persone fisiche per le tipologie di animali individuate dal D.M. n. 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).

Ovviamente, anche per tutte le nuove prestazioni oggetto di comunicazione, resta salvo il diritto per i fruitori di comunicare il diniego all'invio dei dati concernenti la prestazione al STS.

19 settembre 2016

Francesco Burzacchi

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l